

# Le forme di protezione assicurativa per l'arte

Molti edifici pubblici ospitano valori artistico-culturali. Come tutelarsi


di Rino Vieri

**I**n molti edifici pubblici, pur non essendo musei o pinacoteche, sono presenti notevoli opere di valore storico-artistico; sono previste forme di protezione assicurativa di questo patrimonio?

Ne abbiamo parlato con Edmondo Tettamanzi, Partner, Consigliere di Amministrazione e Direttore Tecnico del Gruppo Assiteca.

«Normative, particolari attenzioni e finanziamenti pubblici e privati», ci ha detto, «sono da sempre rivolti alla tutela e salvaguardia delle opere d'arte collocate in musei, pinacoteche, biblioteche, chiese; ma moltissime opere d'arte, e in genere opere di particolare valore storico-artistico, sono spesso presenti in uffici e sedi di rappresentanza della Pubblica Amministrazione. Gli Amministratori Pubblici e i Dirigenti operanti nella P.A., sono "...direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, dell'efficienza della gestione ..."; tutto ciò che riguarda il patrimonio pubblico, e quindi la sua tutela, rientra nella gestione citata e può essere fonte di azioni di responsabilità da parte della Corte dei Conti».

Per tale attività di protezione, gli "agenti della P.A." quindi possono, e devono, seguire le due strade possibili: quella di fare quanto in loro potere per evitare danni a questo diffuso e importante (anche se, ahimè, spesso sconosciuto) patrimonio pubblico, e quella di dotarsi di strumenti per salva-



**EDMONDO TETTAMANZI**

Partner e direttore tecnico di Assiteca, spiega come la P.A. si deve muovere con oggetti di valore artistico. Sotto, un'opera di Mario Sironi.

guardare l'onere economico derivante dal loro eventuale danneggiamento.

«Oltre alle più consone attività di prevenzione danni (ad esempio da intrusione, danneggiamento vandalico o accidentale, furto, bagnamento e umidità, incendio e fumi, corrosione, catastrofi naturali, etc.)», spiega Edmondo Tettamanzi, «e di manutenzione e/o restauro conservativo delle opere, è possibile il ricorso a una specifica copertura assicurativa, la quale ovviamente, non può che provvedere al rimborso del valore del patrimonio "perduto" o alle spese per restaurarlo. La polizza più adatta è di origine an-

glosassone, e un esperto Consulente assicurativo è in grado di ottenerla anche dalle principali e specialistiche Compagnie di assicurazione operanti sul mercato nazionale. Essa è definita "Fine Arts" ed è prestata in forma "All Risks", cioè vengono garantiti e indennizzati tutti i possibili eventi dannosi, salvo quelli espressamente ed evidentemente esclusi».

Per sottoscrivere tale copertura assicurativa, l'opera artistica deve essere corredata del nome dell'autore (o attribuzione), del formato, del soggetto dell'opera e di ogni altro elemento che concorra a una sua inequivocabile identificazione. Per quanto riguarda la sua "valutazione", data la difficoltà oggettiva di tale operazione, è opportuno e possibile ricorrere alla cosiddetta "stima accettata" tra le parti (Compagnia di assicurazione e Ente Pubblico), nella quale la somma assicurata di ogni singolo oggetto deve fare riferimento a una stima effettuata da periti competenti e concordati.

«Questa soluzione», conclude Tettamanzi, «consente, in caso di sinistro, di ottenere una veloce e incontestabile liquidazione del danno, sia che si tratti, come detto, di intervento di restauro che di liquidazione di bene distrutto. La polizza consente di garantire l'opera, oltre che nelle sedi dell'Ente, anche quando la stessa venga spostata temporaneamente presso esposizioni, mostre, restauratori o istituti d'arte, tramite l'estensione denominata "da chiedo a chiedo". Con tale clausola si prevede l'inizio della copertura dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal luogo stabile per essere imballate per il trasporto previsto e continua, senza interruzione, fino a che le opere stesse non siano collocate nei locali dell'esposizione e durante la relativa giacenza, compreso poi il viaggio di ritorno fino alla località di provenienza e al ricollocamento nel posto di origine».